

Massagno, 10 maggio 2026

Messaggio municipale n. 2695 concernente la richiesta di un credito di CHF 160'000.- occorrente all'implementazione della videosorveglianza sul territorio comunale**RAPPORTO DI MINORANZA****Premessa**

La videosorveglianza pubblica del territorio è un fenomeno che, negli ultimi decenni, ha conosciuto una costante e significativa crescita. Di fronte a problematiche sociali complesse – quali il continuo aumento del traffico (e delle connesse infrazioni), l'incremento della produzione di rifiuti (con le relative difficoltà di gestione e controllo dei cicli di smaltimento) o le varie forme di disagio sociale – la risposta degli enti pubblici è spesso stata quella di ricorrere all'installazione di sistemi di videosorveglianza. Come osserva il Consiglio di Stato (*Messaggio n. 8282, 17.5.2023*), tale evoluzione non è senza rapporto con l'emergere, in certe fasce della cittadinanza e della classe politica, di un'interpretazione piuttosto estensiva del concetto di sicurezza, che porta ad includere all'interno di quest'ultimo comportamenti che, per quanto degradanti e incivili, non danno necessariamente origine a reati e/o non costituiscono una reale minaccia per l'incolumità di persone o beni (schiamazzi notturni, ritrovi di giovani per consumare alcolici, littering, graffiti, ecc).

L'aumento crescente del numero di telecamere installate sul nostro territorio solleva, inevitabilmente, un certo numero di questioni etiche e legali, relative alla libertà dei cittadini, alla tutela delle loro caratteristiche più personali e, segnatamente, al loro diritto di essere tutelati contro il costante monitoraggio e documentazione da parte dello Stato. La videosorveglianza pubblica si situa, cioè, in quel campo di tensione giuridica tra gli interessi pubblici di sicurezza e i diritti fondamentali del cittadino (CdS, *Messaggio n. 8282, 17.5.2023*).

A questa prima premessa è necessario aggiungere che, contrariamente a quanto viene spesso affermato nel dibattito politico, la videosorveglianza non costituisce per forza, e in ogni circostanza, un deterrente idoneo a prevenire condotte illecite. Se vi sono senz'altro dei casi in cui questo avviene, la relazione non è affatto automatica. Come afferma il Consiglio di Stato, in effetti:

se volessimo proteggerci da atti vandalici per mano di soggetti socialmente marginalizzati, l'effetto dissuasivo sarebbe ridotto perché i marginalizzati solitamente non hanno consapevolezza del rischio corso. Inoltre, se volessimo proteggerci da atti compiuti da soggetti in stato d'ira (dove nessuno ha la piena facoltà e il controllo di sé), anche qui l'effetto deterrente sarebbe pressoché nullo. Se volessimo, poi, proteggerci dall'azione criminale di esperti professionisti, che agiscono con premeditazione, organizzati e pronti a tutto, l'effetto deterrente sarebbe probabilmente nullo. Infine, quando vogliamo assicurarci un effetto dissuasivo utilizzando un impianto nascosto, l'effetto deterrente è pressoché inesistente. Qualora invece è data la consapevolezza dei rischi della presenza di un sistema di videosorveglianza, il fenomeno di illegalità può spostarsi in parte altrove. Ne consegue che la videosorveglianza dissuasiva ha, di fatto, effetti principalmente repressivi. **Le istituzioni cadono, poi, nell'errore di credere che la sicurezza di una città sia direttamente proporzionale al numero di telecamere che la sorvegliano. I fatti raccontano spesso l'esatto contrario** (*Messaggio n.8282, 17.05.2023*)

Da ultimo, è necessario sottolineare come le costanti novità tecnologiche modifichino costantemente i termini del problema: nuovi hardware, nuovi software e algoritmi permettono forme sempre più efficaci e pervasive di sorveglianza, aprendo così però nuovi interrogativi etici e legali.

Una questione delicata

Poste queste premesse, si capisce come all'interno dello spettro politico si affrontino spesso sensibilità diverse sulla tematica: vi è chi, in nome della sicurezza, invoca periodicamente un aumento della videosorveglianza pubblica e chi, come gli scriventi commissari, è decisamente più scettico sulla sua

utilità e legittimità e ritiene che l'ente pubblico debba rispondere in modo alternativo alle problematiche sociali menzionate in precedenza.

Al di là delle diverse posizioni e vedute, quel che ci sembra fuori discussione è il carattere delicato della tematica e il fatto che le istituzioni debbano muoversi, in quest'ambito, con cautela e rigore. Proprio la crescente consapevolezza dei potenziali rischi connessi a tale pratica ha d'altronde portato il Gran Consiglio ad adottare, lo scorso mese di giugno, una nuova Legge sulla videosorveglianza pubblica (LViSo), con l'intento di colmare il vuoto legislativo che regnava in materia e di uniformare le prassi degli enti (statali e parastatali, cantonali e locali) che vi sono assoggettati.

Data la delicatezza della tematica, ci si poteva attendere che con il Messaggio Municipale 2695 il Municipio si chinasse sulla questione in modo serio e rigoroso, facendo propri i dettami e lo spirito della legge summenzionata e fornendo alla cittadinanza tutti gli strumenti per capire e ponderare la legittimità e la proporzionalità dell'intervento proposto. Così purtroppo non è stato.

Le criticità del MM 2695

La forma

Il Messaggio municipale in oggetto presenta, a nostro avviso, serie carenze sul piano formale.

Pur dicendosi consapevole delle sensibilità in gioco, l'Esecutivo:

- non definisce chiaramente, nel MM, quante e quali saranno le aree pubbliche interessate dall'intervento (nel testo del messaggio, a p.2, viene detto che sono state individuate "11 aree di interesse pubblico" in cui implementare la videosorveglianza, oltre alle sei già coperte in precedenza, per un totale di 17 aree, e che a questo si devono aggiugnere "circa dieci punti di raccolta rifiuti", ma nell'elenco a p.5 figurano invece 20 nuove postazioni) e non esplicita quante telecamere sono previste per ciascuna postazione;
- non fornisce alcun dettaglio in merito alle singole voci di costo e definisce come "preventivo di massima" un preventivo allestito sulla base di un'indagine di mercato, non permettendo così di quantificare con precisione il possibile scarto (10% o 15%?);
- non fa menzione dei costi di manutenzione del sistema (aspetto che invece viene trattato, ad esempio, nel MM recentemente approvato a Collina d'Oro); ecc.

Solo a seguito di puntuali richieste di chiarificazione da parte dei commissari il Segretario comunale ha provveduto a trasmettere ai membri della Commissione della gestione un documento che chiarisce, quantomeno, il numero di aree interessate e di videocamere installate e che aiuta a meglio precisare alcune voci di spesa. Ringraziamo il Segretario per la rapida risposta e la sempre apprezzata disponibilità, ma riteniamo che il Consiglio comunale abbia il diritto di disporre di una documentazione che gli consenta di decidere con cognizione di causa e che non è ammissibile che questa documentazione non venga fornita all'interno dei messaggi municipali.

Il contenuto: e la proporzionalità?

All'articolo 9 della nuova Legge sulla videosorveglianza pubblica (LViSo), si legge chiaramente: "la videosorveglianza deve essere proporzionata, in particolare per quanto riguarda lo scopo perseguito, gli strumenti utilizzati, le modalità di attuazione, l'estensione territoriale e temporale".

A p.2 del MM 2695, il Municipio afferma di rispettare in modo rigoroso tale principio, ma non si premura di illustrare con chiarezza, all'interno del Messaggio, le ragioni che lo hanno portato a selezionare 11 nuove aree (oltre ai circa dieci punti di raccolta rifiuti) e i motivi che rendono legittimo e proporzionato questo tipo di intervento.

Su questi aspetti, in effetti, il Messaggio rimane molto generico: a giustificare quella che è, a conti fatti, una videosorveglianza estensiva del demanio pubblico, sarebbero infatti "episodi ricorrenti di vandalismo, danneggiamenti, abbandono illecito di rifiuti e comportamenti che generano degrado in spazi pubblici" che, oltre a provocare una generica percezione di insicurezza, generano costi diretti a carico della collettività. Né il senso di insicurezza né i costi generati da questi atti vandalici vengono però misurati,

precisati o quantificati in alcun modo all'interno del Messaggio municipale. Questo nonostante la LViSo, tramite l'articolo 6 paragrafo 3, precisi che *“l'introduzione della videosorveglianza dissuasiva deve essere preceduta da una valutazione dell'idoneità e dell'efficacia della misura”*.

Il Municipio non si premura neppure di ribadire i motivi che avevano portato, a suo tempo, all'individuazione delle sei aree già attualmente oggetto di videosorveglianza, né di chiarire se le ragioni che avevano portato all'istituzione di una videosorveglianza per quelle aree siano ancora giustificate o meno.

È vero che, su richiesta dei commissari, il Segretario ha poi esplicitato alcune di queste motivazioni, ma riteniamo, in linea generale, che il modo in cui la questione è stata affrontata dal Municipio non sia per forza conforme allo spirito che regge la nuova legge cantonale.

Nel messaggio 8282 del Consiglio di Stato (17.5.2023), che accompagna la nuova LViSo, si legge infatti:

È importante sottolineare innanzitutto che non è sufficiente giustificare la videosorveglianza unicamente invocando, in modo generale, la garanzia della sicurezza e dell'ordine pubblico, oppure richiamando, da parte dell'autorità competente, un aumento della sensazione di sicurezza grazie alla videosorveglianza, così come **non è sufficiente invocare i risultati repressivi della videosorveglianza o la riduzione dei costi per il mantenimento della sicurezza**. (...) Un rischio generale e astratto non è, perciò, sufficiente (...).

Lo stesso discorso vale per gli episodi incresciosi che si registrano presso i punti di raccolta rifiuti: di che tipo di problematiche si tratta? Contravvenzioni amministrative? Veri e propri reati? Semplice inosservanza di basilari regole comportamentali? Anche su questi aspetti il Messaggio del Consiglio di Stato è piuttosto netto:

la **videosorveglianza “tesa al controllo dell'osservanza di regole comportamentali minori** (ad esempio, il divieto di *littering*), **è critica** dal punto di vista della proporzionalità, tanto più che **una tale giustificazione può presentare il potenziale rischio di monitoraggio onnipresente del demanio pubblico”**.

Continua poi il Consiglio di Stato:

La sorveglianza pubblica **deve essere proporzionata anche da un punto di vista temporale**. Così, ad esempio, la videosorveglianza diurna di una piazza o di un giardino pubblico non si giustifica, di principio, se i problemi di sicurezza si presentano unicamente in orario notturno.

Il MM 2695 è silente sull'estensione temporale della videosorveglianza. Lo stesso dicasi per il Regolamento comunale e l'Ordinanza municipale del 27.05.2024. Ci si chiede perciò all'interno di quale documento il Municipio si sia mai pronunciato o debba mai pronunciarsi su questo aspetto.

Quando, nel corso della discussione commissionale, abbiamo posto alcune domande in merito all'iter seguito e alla necessità di chinarsi dapprima sul Regolamento comunale, ci è stato risposto che la conformità di quest'ultimo ai disposti della nuova LViSo era stata verificata e che non sussistevano perciò problemi. Sarebbe stato poi sufficiente modificare l'ordinanza municipale, integrando le nuove postazioni.

Non siamo giuristi e non vogliamo entrare nel merito di dissertazioni di carattere legale, ma viene da chiedersi se l'Esecutivo abbia davvero recepito lo spirito delle nuove indicazioni cantonali. Queste invitano infatti gli enti pubblici a dimostrare costantemente se, quando e perché la videosorveglianza è giustificata e proporzionata.

Quello dell'estensione temporale della video sorveglianza è d'altronde solo uno degli aspetti su cui la documentazione municipale sembracarente: nelle sue nuove disposizioni, il Cantone indica chiaramente che la videosorveglianza del piazzale e dell'edificio scolastico è altamente problematica e che vanno dunque ponderate bene la finalità del controllo e la sua estensione temporale¹.

Inoltre, sia per il piazzale scolastico sia per le altre aree selezionate, il Consiglio di Stato afferma che la videosorveglianza andrebbe “regolarmente valutata” nella sua proporzionalità. Questo significa che

¹Si veda a questo proposito: <https://www4.ti.ch/can/sgcds/pd/temi/videosorveglianza>, con riferimento alla sezione “videosorveglianza del piazzale scolastico”.

bisognerebbe ripetutamente chiedersi se i motivi che avevano portato a installare delle videocamere sussistano ancora e se essi siano sempre tali da giustificare l'intervento.

Come già sostenuto, su questi aspetti il Municipio resta piuttosto taciturno, in quanto essi non vengono mai contemplati né nel Regolamento, né nell'attuale Ordinanza, né nel Messaggio municipale in oggetto. A queste condizioni, è difficile per noi valutare la proporzionalità dell'intervento proposto, e questa ci sembra già di per sé una ragione sufficiente per rifiutare il presente MM.

Conclusioni

La repressione e il controllo sono spesso soluzioni facili e forse semplicistiche a problematiche complesse, legate a una crisi sociale, culturale ed ambientale che sarebbe invece saggio, per gli enti pubblici, affrontare in tutt'altro modo. Non crediamo alle virtù della videosorveglianza e siamo convinti che la sicurezza di una città o di un comune non dipenda dal numero di telecamere che sono installate sul suo territorio.

Conveniamo, tuttavia, che in taluni casi la posa di questi sistemi possa essere dissuasiva, ma riteniamo che in ragione della delicatezza del tema e dei potenziali rischi ad esso connessi gli enti pubblici debbano operare con cautela e rigore, elementi che non ravvisiamo affatto nel presente messaggio municipale.

In considerazione di quanto esposto, i sottoscritti commissari suggeriscono al Consiglio comunale di **rifiutare il MM 2695**.

In fede,

T. Bernardi (relatore)

D. Lungo